



*Consiglio Superiore della Magistratura
Il Vice Presidente*

Lettera aperta all'Avvocatura

Roma 21.05.2013

Caro Lorenza,

sono stato accusato di promuovere un'iniziativa "improvvida" quale sarebbe l'obbligatorietà della mediazione.

Vorrei innanzitutto chiarire che ho sempre ritenuto lo strumento della mediazione utile per deflazionare l'ormai insostenibile carico di lavoro che grava sui nostri tribunali civili.

Desidero però rassicurare che la mia non è affatto una crociata in favore della mediazione e contro il ricorso alla giurisdizione.

Tutto al contrario, la mia preoccupazione e' proprio quella di ripristinare le condizioni minime perché la giurisdizione possa tornare a garantire ai cittadini risposte tempestive ed efficienti.

Gent. Dott.ssa Lorenza Morello
Presidente dell'A.P.M.
Avvocati per la Mediazione
Via Michele di Lando, 41
00162 - R O M A

E la mediazione mi sembra un valido strumento per garantire un filtro all'accesso indiscriminato alla giustizia professionale, al pari peraltro di istituti quali l'arbitrato e la conciliazione, che da molti anni affiancano il sistema contenzioso.

E' bene pero' riflettere sulla circostanza che se fino ad oggi i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno funzionato, la spiegazione va rintracciata a prescindere dalla qualita' del singolo strumento alternativo.

Il problema e' culturale, nel senso che dipende in larga parte dal fatto che il cittadino italiano pretende che la propria controversia, indipendentemente dalla tipologia e dalla sua obiettiva rilevanza, sia giudicata da magistrati togati, sino al giudizio di cassazione.

Questa mi sembra la vera ragione del sostanziale fallimento dei sistemi extragiudiziari di risoluzione delle controversie civili, tra cui mi permetto di annoverare la conciliazione giudiziale, che ha percentuali di successo veramente infinitesimali, come e' ben noto a tutti coloro che quotidianamente frequentano le aule giudiziarie.

Quindi la previsione della obbligatorietà del preventivo esperimento di forme di risoluzione alternativa delle controversie si pone non già come affermazione di una prava volontà di privazione di diritti costituzionalmente garantiti, ma al contrario come un tentativo di lettura costituzionalmente orientata ed attuale del canone dell'art. 24 della Costituzione: il diritto ad agire in giudizio non postula infatti che prima di rivolgersi ai giudici professionali non si debba tentare di risolvere altrimenti la lite.

E la media conciliazione, sin quando ha operato, mi risulta aver dato risultati incoraggianti, anche sul piano della partecipazione degli avvocati in un ruolo stragiudiziale che in altre parti del mondo rappresenta per loro una parte rilevante dell'attività professionale.

E non è vero che l'Italia sarebbe l'unico Paese ad avere forme obbligatorie di mediazione.

In **Austria** esiste la conciliazione preventiva obbligatoria quando si tratti di una controversia in materia locatizia, di proprietà immobiliare e nelle liti di vicinato.

In **Belgio** la mediazione è obbligatoria per le industrie nei seguenti settori: telecomunicazioni, assicurazioni, poste, diritti dell'infanzia, rapporti con il governo, rapporto con le istituzioni dell'Unione Europea, banche, energia, collocamento privato, pensioni, prodotti finanziari.

In **Danimarca** la conciliazione è obbligatoria per le imprese nel settore del turismo in merito ai viaggi e all'alloggiamento e nel settore dei mutui ipotecari.

In **Estonia** l'arbitrato è obbligatorio in materia di assicurazione per le imprese, mentre è volontaria la conciliazione.

In **Francia** il procedimento informativo sulla conciliazione preventiva è obbligatorio mentre il procedimento deve essere espletato in caso di divorzio e nei procedimenti davanti al *Conseil des prud'hommes*, in materia di contratti di locazione abitativi, per la vendita diretta ed in tema di pubblicità in relazione alla partecipazione delle industrie.

In **Germania** l'obbligatorietà è prevista in caso di immatricolazione dei veicoli a motori e per i reclami davanti alla Banca centrale tedesca. Alcuni Land hanno inserito l'obbligatorietà per altre materie quali le controversie patrimoniali di valore non superiore a 750 €, nell'ambito del diritto di vicinato ed in materia di diffamazione.

In **Irlanda** è necessaria la partecipazione a metodi ADR per il settore della pubblicità, delle pensioni, della vendita diretta e dei servizi finanziari.

In **Inghilterra** vi è attualmente una forte spinta verso la mediazione obbligatoria.

In **Svezia** la mediazione è obbligatoria per le controversie che ineriscono la locazione ad uso commerciale.

Credo quindi che si debba ragionevolmente tornare a parlare subito di ADR, senza pregiudizi e in un'ottica costruttiva.

Ma con uno spirito necessariamente proiettato verso una radicale riforma del nostro sistema giudiziario, piuttosto che ancorato a forme di conservazione che, di fronte allo stallo attuale, non hanno più ragione di essere.

Michele Vietti

